

Testo Unico dell'apprendistato – Nota Inail n. 434/2012

7 Febbraio 2012

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia (cfr. news Ance n. 1564/2011), per informare che l'Inail ha recentemente diramato l'allegata nota n. 434/2012, con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti sulle nuove disposizioni inerenti l'apprendistato contemplate dal d.lgs. n. 167/2011.

L'Istituto evidenzia come l'impianto normativo preveda ipotesi sanzionatorie differenti in presenza di inadempimento nell'erogazione della formazione e di inosservanza dei principi cardine del contratto.

Nella prima ipotesi, qualora la carenza formativa risulti comunque recuperabile, solo il personale ispettivo del Ministero del lavoro può adottare il provvedimento di disposizione di cui all'art. 14 del d.lgs. n.124/2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

In tale fattispecie, il personale ispettivo dell'Inail dovrà quindi segnalare l'inadempimento formativo alla Dpl competente.

Nel caso, invece, dell'inosservanza dei principi concernenti l'attuazione del rapporto di apprendistato sono state previste nuove sanzioni amministrative, contestabili da tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.

La nota, nel rammentare quanto già precisato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 29/2011 (cfr. news Ance n. 1492/2011), ribadisce, inoltre, che, in carenza della forma scritta del contratto e della comunicazione al Centro per l'impiego, sarà applicata la sanzione per "lavoro nero", con impossibilità di regolarizzare il rapporto.

In merito all'applicabilità ai premi assicurativi del regime contributivo agevolato previsto dalla legge n. 223/1991 per l'assunzione dei lavoratori in mobilità, occorre attendere le determinazioni del Ministero del lavoro, cui è stata inoltrata dall'Inail specifica richiesta di parere

5492-NOTA_INAIL_434_12.pdf [Apri](#)